




*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

**IL DIRETTORE GENERALE**



VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica al regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105, recante "Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 14-04, con la quale le Parti Contraenti hanno parzialmente modificato le misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 13-07, ivi compreso l'incremento progressivo, nell'arco del triennio 2015-2017, del totale ammissibile di cattura (TAC) della specie tonno rosso;

VISTO l'articolo 4, paragrafi 8 e 9, del regolamento delegato (UE) n. 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 16/23 del 23 gennaio 2015;

VISTO il regolamento (UE) n. 2015/104 del Consiglio del 19 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 22/1 del 28 gennaio 2015, con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualità 2015, attribuendo alla flotta italiana il massimale di 2.302,80 tonnellate; nonché stabilito l'obbligo, per gli Stati membri, di assegnare, per la campagna 2015, uno specifico contingente per gli scopi della pesca sportiva e/o ricreativa;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 26 maggio 2015, recante, per l'annualità 2015, la ripartizione, tra i vari sistemi di pesca, del predetto massimale, nonché l'individuazione del menzionato contingente per gli scopi della pesca sportiva e/o ricreativa, pari a 11,00 tonnellate;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO l'articolo 35, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009 che impone agli Stati membri di fissare la data a partire dalla quale, a seguito del raggiungimento dello sforzo massimo consentito relativo ad un determinato tipo di pesca, ne dispone l'interruzione immediata;

VISTO il decreto direttoriale n. 8980 del 5 maggio 2015, con il quale questa Direzione generale, nell'approvare le disposizioni applicative per la campagna di pesca 2015, si è riservata, ai sensi per gli effetti del richiamato articolo 35, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009, la facoltà di disporre l'interruzione immediata di qualsivoglia attività di pesca del tonno rosso, in caso di esaurimento del contingente di cattura ad essa assegnato;

CONSIDERATO che, alla data del presente decreto, i dati complessivi di cattura pervenuti a questa Amministrazione evidenziano che, il livello della pesca sportiva/ricreativa di tonno rosso ha raggiunto il massimale (pari a 11,00 tonnellate) fissato nel richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2015;

RITENUTO pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto ministeriale 17 aprile 2015, di dover disporre, anche in applicazione del principio precauzionale, la chiusura immediata e definitiva, per la corrente annualità, delle possibilità di pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso, al fine di tutelare la risorsa stessa e di non incorrere in violazioni che possono comportare l'applicazione di misure sanzionatorie da parte dei preposti organismi europei ed internazionali;

**DECRETA**

Articolo unico

A decorrere dalla data di affissione del presente provvedimento all'albo delle Autorità Marittime, che devono provvedervi entro e non oltre le ore 08.00 del giorno 24 luglio 2015, è disposta la chiusura immediata e definitiva della campagna di pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 17 aprile 2015, in premessa citato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR competente entro 60 giorni dall'avvenuta affissione, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 23 LUG. 2015

Riccardo Rigillo  
Direttore Generale